

MEDIOBANCA



*Assemblea Ordinaria dei Soci
del 29 gennaio 2007*

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE € 408.781.457,50 VERSATO - RISERVE € 4.313,9 MILIONI
SEDE SOCIALE IN MILANO – PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1

ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE.
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA
ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI

Assemblea Ordinaria dei Soci del 29 gennaio 2007

*(L'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298 del 23 dicembre 2006)*

www.mediobanca.it

ORDINE DEL GIORNO

Deliberazioni ai sensi dell'art. 6 del Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in sede ordinaria per deliberare ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. 161/98 in merito all'eventuale revoca degli amministratori dott. Roberto Colaninno e dott. Cesare Geronzi.

Come noto il Tribunale di Brescia ha emesso il 7 dicembre scorso la sentenza di 1° grado relativa al fallimento delle società del Gruppo Bagaglio/Italcase, nell'ambito della quale ha condannato, tra gli altri, il dott. Roberto Colaninno per concorso nei reati di bancarotta semplice e preferenziale alla pena di quattro anni e un mese di reclusione e il dott. Cesare Geronzi per il reato di bancarotta semplice alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, entrambi con le pene accessorie di legge. Per il dott. Geronzi le pene, principale ed accessoria, sono sospese. Il Tribunale di Brescia ha indicato in novanta giorni il termine di deposito della motivazione della sentenza che è ovviamente impugnabile. La sentenza non diviene esecutiva sino a quando non è passata in giudicato.

L'art. 26, commi 2 e 3, del Testo Unico bancario stabilisce che l'organo amministrativo dichiara la sospensione dalla carica dell'esponente interessato da provvedimenti della specie di quelli sopra descritti e l'art. 6, comma 2, del D.M. n. 161/98 prevede che il Consiglio di Amministrazione iscriva l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle sue funzioni. Dalla formulazione della norma discende che il reintegro del soggetto sospeso debba conseguire a una apposita deliberazione dell'assemblea in ordine alla revoca.

Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca, nella riunione del 19 dicembre scorso, ha pertanto dichiarato la sospensione del dott. Roberto Colaninno e del dott. Cesare Geronzi dalla carica di amministratore ed ha convocato l'Assemblea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del citato decreto, per deliberare in ordine all'eventuale revoca degli amministratori sospesi.

Al riguardo si precisa che:

- la deliberazione dell'Assemblea riguarda unicamente la valutazione se la situazione determinatasi a seguito della citata sentenza incida in senso negativo sul permanere del rapporto fiduciario con gli amministratori sospesi;
- la valutazione di cui sopra è di esclusiva pertinenza dell'Assemblea e al Consiglio è pertanto preclusa qualsiasi indicazione in merito, dovendosi limitare a fornire all'Assemblea il materiale informativo per la decisione.

Vengono pertanto messi a disposizione i documenti processuali sotto elencati, trasmessi dalla difesa del dott. Roberto Colaninno e del dott. Cesare Geronzi che ne hanno autorizzato per quanto di propria competenza la messa a disposizione del Consiglio di Amministrazione e dei Soci.

Milano, 19 dicembre 2006

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Elenco dei documenti disponibili:

- 1) decreto di rinvio a giudizio disposto dal Tribunale di Brescia in data 27 aprile 2004;
- 2) dispositivo della sentenza pubblicata dal Tribunale di Brescia in data 7 dicembre 2006;
- 3) relazione dei difensori del dott. Roberto Colaninno e relativi allegati:
 - note d'udienza nell'interesse del dott. Roberto Colaninno;
 - memoria tecnica della difesa del dott. Roberto Colaninno predisposta dal Prof. Giorgio Brunetti;
 - memoria tecnica della difesa degli esponenti di Banca Agricola Mantovana predisposta dal Prof. Pietro Manzonetto;
 - memoria tecnica della difesa di [omissis] predisposta dal Prof. Enrico Filippi;

- 4) relazione dei difensori del dott. Cesare Geronzi e relativi allegati:
- memoria predisposta dai consulenti tecnici coordinati dal Prof. Angelo Provasoli per Banca di Roma;
 - memoria depositata nell'interesse di Capitalia S.p.A., quale responsabile civile, e nell'interesse di tutti gli esponenti di Banca di Roma;
 - memoria dei difensori di fiducia degli esponenti del Comitato Esecutivo di Banca di Roma.